



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori NENCINI, CANGINI, GRANATO, IANNONE,  
LANIECE, RAMPI, SAPONARA, SBROLLINI, SEGRE, VERDUCCI,  
ANGRISANI, DE LUCIA, PITTONI e ALDERISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2020

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa  
di Luigi Einaudi

ONOREVOLI SENATORI. — Luigi Einaudi è stato economista, accademico, giornalista, Governatore della Banca d'Italia, più volte Ministro, convinto europeista, deputato all'Assemblea costituente nelle liste liberali, ma soprattutto il primo Capo dello Stato eletto dal Parlamento repubblicano e, per questo, autentico moderatore dell'avvio della vita dell'Italia repubblicana.

Considerato uno dei padri della Repubblica italiana, la sua figura si fregia ulteriormente di un imponente, vasto e fecondo indirizzo di pensiero.

Nel 2021 ricorrono i sessanta anni dalla sua morte (avvenuta il 30 ottobre 1961) ed è pertanto necessario che l'iniziativa parlamentare colga l'occasione di questa ricorrenza, che cade il 30 ottobre 2021, per celebrarne la figura e il pensiero.

Il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e, infine, dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, anche attraverso rapporti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Il presente disegno di legge affida al Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane il compito di coordinare le iniziative, elaborare il programma delle attività e monitorarne l'attuazione, sulla base degli indirizzi generali individuati da un Comitato scientifico. Il Comitato promotore rimarrà in carica fino alla cessazione delle attività pre-

viste e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Nel merito, l'articolo 1 descrive le finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico e letterario di Luigi Einaudi, di celebrarne la figura nella ricorrenza dei sessanta anni dalla morte, valorizzarne l'opera, prevedendo altresì che il 2021 sia dichiarato « anno einaudiano ».

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato provvede al finanziamento dei progetti, da realizzare negli anni 2021 e 2022, relativi alla promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Einaudi.

Nell'articolo 3 viene istituito il Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, presieduto dal componente designato dal Presidente della Repubblica. Il Comitato ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura, del pensiero e delle opere di Luigi Einaudi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi einaudiani.

L'articolo 4 prevede un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la predisposizione e per l'attuazione delle iniziative promosse dal Comitato promotore.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Luigi Einaudi nella ricorrenza dei sessanta anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale e internazionale.

2. L'anno 2021, nel quale ricorrono i sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi, è dichiarato « anno einaudiano ».

### Art. 2.

#### *(Interventi)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, da realizzare negli anni 2021 e 2022, attraverso diversi interventi, tra i quali:

*a)* il sostegno, in collaborazione con i soggetti pubblici e le fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, alle attività celebrative, didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Einaudi;

*b)* la promozione della ricerca in materia di studi einaudiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e la previsione di borse di studio rivolte a studenti

universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

c) la realizzazione di convegni e celebrazioni e di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge, ivi comprese le celebrazioni dell'anno einaudiano, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Roma, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani.

### Art. 3.

#### *(Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, di seguito denominato « Comitato promotore », nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Il Comitato promotore è composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche o politologiche ovvero da personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno, in qualità di Presidente del Comitato promotore, dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma, la quale ha funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3, e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani.

2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi mediante le iniziative

di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi anche delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Entro la predetta data, il Comitato trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4. Le risorse assegnate al Comitato e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di spicco della cultura giuridica ed economica, distintisi in particolare per gli studi economici e giuridici e sul pensiero liberale e le opere di Luigi Einaudi, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.

5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, redige un programma delle attività e ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2024, a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale la relazione conclusiva e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*(Risorse finanziarie)*

1. Per le iniziative celebrative dei sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A valere sul predetto contributo straordinario, il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *internet* istituzionale.

2. Al Comitato promotore possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità destinate al Comitato promotore sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere di cui all'articolo 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



€ 1,00